



Comune di Marta----Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)

Tel. 0769187381 – Fax 0761873828

Sito web www.comune.marta.vt.it

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2001

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art.1

Istituzione

- 1) Con delibera del Consiglio Comunale n.____ del____si istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica del paese.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita funzioni consultive e propositive sulle materie demandate alla sua competenza.

Art.2

Composizione e durata

- 1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da due rappresentanti per ogni classe della scuola media dell'Istituto Comprensivo "D. ALIGHIERI" di Marta.
- 2) Il Consiglio resta in carica per due anni dalla data del suo insediamento.

Art.3

Elezione

- 1) La data delle elezioni viene fissata dal Sindaco del Comune in base al calendario scolastico, in collaborazione con il dirigente dell'Istituto Comprensivo.
- 2) L'elezione dei membri del Consiglio avviene durante l'orario scolastico; le competenti autorità scolastiche e l'Amministrazione Comunale adottano tutti gli strumenti atti ad informare i ragazzi sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.
- 3) Ogni studente esprime una sola preferenza, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, in base ad almeno 4 candidature che devono emergere all'interno della propria classe una settimana prima del giorno in cui si svolgono le votazioni; tali candidature sono raccolte dall'insegnante coordinatore della classe stessa. I genitori devono essere preventivamente informati circa le elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 4) Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno stabilito e si protraggono al massimo per la durata di un'ora. L'insegnante di coordinamento o suo delegato vigila sulla regolarità delle operazioni stesse.
- 5) Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono eseguite da una Commissione Elettorale presieduta da un consigliere comunale nominato dal Sindaco e composta da altri due membri scelti dal Presidente della Commissione elettorale tra i ragazzi non candidati.
- 6) In caso di dimissioni di un consigliere viene eletto il primo dei non eletti nella classe di riferimento; in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione.

Art.4

Insedimento

- 1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è insediato pubblicamente dal Sindaco.
- 2) Durante la prima convocazione il Consiglio Comunale dei ragazzi elegge al proprio interno un Presidente e due Vice Presidenti sulla base di candidature spontanee a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora al primo scrutinio nessuno raggiunga la maggioranza assoluta andranno al ballottaggio i due più votati nel corso della stessa seduta.

Art.5

Competenze

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha competenza sulle materie: politica ambientale, sport tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e con le altre organizzazioni internazionali.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere chiamato a gestire progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art.6

Convocazione e funzionamento

- 1) Il Consiglio Comunale dei ragazzi è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
- 2) La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta.
- 3) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune nominato dal Sindaco che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco stesso per le conseguenti decisioni.
- 4) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio stesso un preciso argomento per la relativa discussione ed eventuale deliberazione.
- 5) L'Istituto Comprensivo disciplina, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori".

Art.7

Diritto di iniziativa

- 1) L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Ragazzi è predisposto dal suo Presidente di concerto con i Vice Presidenti sentito il Sindaco del Comune.
- 2) Ogni membro del Consiglio Comunale dei ragazzi può proporre mozioni o interrogazioni sugli argomenti di competenza.

Art.8

Sedute

- 1) Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente.
- 2) Nessuna delibera si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art.9

Mezzi finanziari e personale

- 1) Alle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede l'amministrazione

Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.

- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvale per la sua attività, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, degli uffici e dei servizi comunali.

Art.10

Sede

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di norma, presso la sede consiliare; quando ricorrono particolari esigenze, il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi stabilisce un diverso luogo di riunione messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.11

Primo insediamento

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto per la prima volta a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004.-